



Ente Regionale

Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni

e Lago di Fondi

Sede legale: C.so Appio Claudio, 11, 04022 Fondi

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO IN
GESTIONE ALL'ENTE PARCO**

Approvato con Deliberazione n. 66 del 10 luglio 2017

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Destinazione ed uso degli immobili;
- Art. 3 - Modalità per la richiesta d'uso
- Art 4 - Modalità per l'autorizzazione all'uso e tariffe
- Art. 5 - Uso dei locali e delle attrezzature
- Art. 6 - Tariffe d'uso dei locali
- Art. 7 - Destinazione dei proventi
- Art. 8 - Divieti
- Art. 9 - Inibizione all'uso degli immobili
- Art. 10 - Utilizzo del marchio dell'Ente Parco
- Art. 11 – Norme transitorie
- Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo in uso temporaneo a terzi di beni immobili, a qualsiasi titolo in gestione all'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi – compatibilmente con le risorse umane a disposizione dell'Ente per l'erogazione dei servizi connessi e oggetto di autorizzazione - per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali delle aree protette gestite dallo stesso Ente, nonché di attività culturali, formative, ricreative, sportive, sociali, e di convegni, riunioni, mostre ecc.. promosse e organizzate da Enti pubblici e privati.
2. L'autorizzazione all'uso avviene per eventi che abbiano il requisito del pubblico interesse. Sono qualificati come portatori di pubblico interesse anche gli eventi con i quali si promuovano raccolte di fondi destinati a scopi umanitari ed alla promozione della ricerca medica e scientifica.
3. L'autorizzazione all'uso, altresì, può essere concessa in alcuni casi anche per attività commerciali a scopo di lucro, ma comunque compatibili con la conservazione dell'immobile e che non contrastino con i principi della tutela e promozione dei valori presenti nelle aree protette gestite dall'Ente ai sensi della L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii.

Art. 2 – Destinazione e uso degli immobili

Gli immobili, da concedere in uso temporaneo a terzi, se e in quanto disponibili, sono di seguito sinteticamente descritti:

- A. Palazzo Caetani Colonna (Palazzo del Principe)**, sito a Fondi (LT), corso Appio Claudio, 11. Il palazzo, idoneo ad ospitare convegni, conferenze, dibattiti, concerti di musica classica e sinfonica, recital di prosa e poesia, presentazione di libri, mostre d'arte, matrimoni civili, cerimonie, ricorrenze, ecc... è composto dalla *Sala Caetani* e dalla *Saletta Gonzaga*, dove è consentita la presenza

contemporanea di un numero di persone non superiore a 300, di cui 150 posti a sedere.

B. Complesso di San Domenico, sito in Fondi, largo Luigi Fortunato.

La struttura, idonea ad ospitare conferenze, convegni, dibattiti, mostre d'arte, rappresentazioni teatrali, concerti, rassegne cinematografiche, iniziative di promozione dei valori ambientali presenti nel territorio delle aree protette gestite dall'Ente ecc..., è così composta:

1. **Chiostro di San Domenico:** antico chiostro a pianta quadrata, delimitato da un porticato, destinato alla realizzazione di attività ed iniziative di promozione dei prodotti tradizionali del territorio e delle aree protette gestite dall'Ente, attività di educazione ambientale e di interpretazione del sito e dei suoi valori storici e culturali, attività e iniziative all'aperto (concerti, conferenze, mostre d'arte, rappresentazioni teatrali, attività di animazione, ecc...) e che può pertanto prevedere allestimenti, diversificati a seconda delle esigenze, solo se e in quanto compatibili con le caratteristiche architettoniche e funzionali del sito e che preservino il prato che occupa la parte centrale del chiostro stesso;
2. **Sala Carlo Lizzani:** sala multimediale polivalente, completa di impianto per proiezioni di filmati e immagini; è consentita la presenza contemporanea di un numero di persone non superiore a 99, di cui 75 posti a sedere.

C. Tenuta Villa Placitelli, sita in Fondi località Colle delle Monache.

La struttura, idonea ad ospitare concerti, conferenze, convegni, incontri, dibattiti, mostre d'arte, rappresentazioni teatrali, attività di Educazione Ambientale, iniziative di promozione dei valori ambientali presenti nel territorio delle aree protette gestite dall'Ente, ecc..., è così composta;

1. **Villa Placitelli:** sala polifunzionale che può ospitare allestimenti, diversificati a seconda delle esigenze, e comunque rispettosi delle caratteristiche architettoniche e funzionali del sito, al fine di organizzare attività di Educazione ambientale, e altri eventi (mostre, incontri, attività formative, ecc...) tra cui iniziative per la promozione del territorio e delle aree protette gestite dall'Ente;
2. **Area di pertinenza della Villa Placitelli:** area antistante la Villa, allestita anche con un'area pic-nic, dove svolgere attività di educazione ambientale e di interpretazione del sito e dei suoi valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici, attività di animazione e ludico-sportive-

naturalistiche, attività ed iniziative di promozione dei prodotti tradizionali del territorio e delle aree protette gestite dall'Ente, e comunque attività che non contrastino con la conservazione dei valori ambientali dello stesso sito e con le attività di conduzione delle aree coltivate ad ulivi ed agrumi.

D. Tenuta Sugarelle, sita in Fondi, via Sugarelle snc.

1. **Immobile Sugarelle:** immobile che al piano terra è allestito con cucina attrezzata e servizi igienici e che, pertanto, consente di predisporre e organizzare degustazioni di prodotti tradizionali del territorio e delle aree protette gestite dall'Ente;
2. **Area esterna di pertinenza, con porticato:** idonea ad ospitare campi scuola, attività ed iniziative di promozione dei prodotti tradizionali del territorio e delle aree protette gestite dall'Ente, attività di educazione ambientale e di interpretazione del sito e dei suoi valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici, attività e iniziative culturali all'aperto (concerti, conferenze, mostre d'arte, rappresentazioni teatrali, attività di animazione e ludico-sportive-naturalistiche, ecc...), attività di campeggio (ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. f della l.r. 29/1997 e ss.mm.ii. e dell'Art.5 del Regolamento Regionale 23 marzo 2016 n. 4) e comunque attività che non contrastino con la conservazione dei valori ambientali dello stesso sito.

E. Villa Cantarano (sede dell'Ente), area esterna di pertinenza: giardino esterno all'immobile, sede dell'Ente Parco, allestito con area pic-nic, la cui autorizzazione all'uso può essere concessa esclusivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo del suddetto Ente Parco;

F. Foresteria Campo Soriano, sita a Terracina, strada Campo Soriano, snc: immobile allestito con cucina e posti letto, idoneo ad ospitare piccoli gruppi di visitatori e studenti per attività di Educazione Ambientale e di interpretazione del sito e dei suoi valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici. L'uso dell'area pic-nic, a disposizione dei visitatori, situata presso il sito denominato "La Rava di San Domenico" o "La Cattedrale" e connessa funzionalmente alla foresteria, di norma viene utilizzata gratuitamente, fatte salve specifiche richieste effettuate da società, ONG e privati per la realizzazioni di attività e iniziative a scopo di lucro, non finalizzate alla promozione dei valori ambientali del sito e del territorio delle aree protette gestite dall'Ente.

G. Area denominata “Laghetto degli Alfieri”, sita in Fondi, via Portaturo; struttura composta da:

1. un **immobile** dotato di servizio igienico, con un porticato esterno idoneo ad ospitare gruppi di visitatori e scolaresche per attività di educazione ambientale e di interpretazione del sito e dei suoi valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici;
2. un’**area di pertinenza** destinata ad attività di educazione ambientale e di interpretazione del sito e dei suoi valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici, attività ed iniziative di promozione dei prodotti tradizionali del territorio e delle aree protette gestite dall’Ente, attività e iniziative all’aperto (concerti, conferenze, attività di animazione e ludico-sportive-naturalistiche, ecc...) e comunque attività che non contrastino con la conservazione dei valori ambientali dello stesso sito.
3. **area naturalistica** (laghetto degli Alfieri e zone umide limitrofe), destinata al birdwatching, ad attività di educazione ambientale, a studi, ricerche e monitoraggio delle specie presenti e comunque ad attività che non contrastino con la conservazione dei valori ambientali della stessa area.

H. Villa Demetriana, sita in Fondi, località San Magno, via Rene snc: area collegata funzionalmente al complesso monastico di San Magno e destinata ad attività ed iniziative di promozione dei prodotti tradizionali del territorio e delle aree protette gestite dall’Ente, attività e iniziative all’aperto (concerti, conferenze, attività di animazione e ludico-sportive-naturalistiche, ecc...) e comunque ad attività che non contrastino con la conservazione dei valori ambientali dello stesso sito.

Gli immobili di cui al punto **A) Palazzo Caetani Colonna (Palazzo del Principe)** e al punto **B) Complesso di San Domenico** e al punto **E) Villa Cantarano, area esterna di pertinenza**, costituiscono beni culturali e pertanto il loro utilizzo è comunque subordinato alla tutela dei valori storici, archeologici ed artistici che li caratterizzano.

Art. 3 - Modalità per la richiesta d’uso

Il richiedente che intende ottenere in uso temporaneo un bene immobile oggetto del presente Regolamento deve presentare, di norma, almeno **30 giorni** prima della data per la quale si richiede l’utilizzo, una apposita domanda, il cui schema allegato al presente Regolamento (**Allegato A**) ne costituisce parte integrante e sostanziale, da scaricare direttamente dal sito <http://www.parcousoni.it/modulistica/> e da inviare all’Ente Parco.

Nella domanda si dovrà indicare:

- a) le generalità e le caratteristiche del richiedente;
- b) l'immobile richiesto;
- c) la durata dell'autorizzazione all'uso, che comunque verrà valutata se e in quanto compatibile con il presente Regolamento e con le esigenze prioritarie dell'Ente;
- d) la tipologia dell'attività/iniziativa da realizzare, indicando se l'attività o l'iniziativa da realizzare nel sito è a fine di lucro;
- e) la descrizione dettagliata dell'iniziativa e delle attività che si intendono attuare, nonché la loro compatibilità con le caratteristiche del sito, in modo da consentire la valutazione della sussistenza del pubblico interesse e delle altre finalità di cui al precedente Art. 1;
- f) i particolari tecnici ed organizzativi dell'evento;
- g) eventuale richiesta del patrocinio e dell'uso del marchio dell'Ente Parco e/o di attrezzature.

Nella domanda, inoltre, si dovrà dichiarare l'impegno a sottoscrivere le condizioni, prima dell'inizio dell'uso temporaneo del bene, ponendo in essere prima dell'inizio dell'uso gli adempimenti preliminari, di cui al successivo Art. 4.

Art. 4 - Modalità per l'autorizzazione all'uso e tariffe

L'Ente provvederà a dare risposta al richiedente di norma, almeno, **entro 15 giorni**. In caso di accoglimento, l'Ente invierà lettera di accettazione.

In caso di accoglimento, il richiedente dovrà provvedere di norma **entro 5 giorni** dall'avvenuto accettazione della richiesta, al versamento del contributo per le spese di gestione, attraverso bonifico sul conto corrente di tesoreria dell'Ente, con le modalità indicate nella lettera di accettazione.

Le spese bancarie sono a carico del richiedente.

Le tariffe d'uso a carico del richiedente sono quelle indicate nella tabella allegata "Tariffe d'uso" (**Allegato B**) che forma parte integrante del presente Regolamento.

Nella domanda, inoltre, il soggetto richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'Art. 76 del D.lgs n. 445/2000, di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che durante l'utilizzazione delle strutture possano derivare a persone o cose, esonerando l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale, e di possedere i diritti civili e politici.

A tal fine l'autorizzazione sarà subordinata alla stipula da parte del richiedente di una polizza assicurativa RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e Operai), a copertura dei danni eventualmente arrecati a persone e /o cose ed al patrimonio e al verde pubblico, a decorrere dalla consegna dell'immobile e/o del sito fino alla sua riconsegna.

Il richiedente dovrà autonomamente acquisire le preventive autorizzazioni, qualora necessarie, da parte degli Enti e degli organismi preposti (SIAE, autorizzazioni Pubblica Sicurezza, etc.), sollevando l'Ente da ogni responsabilità.

L'Ente declina ogni responsabilità per quanto riguarda attrezzature o quant'altro verrà collocato nei locali degli immobili dai soggetti autorizzati all'uso.

Art. 5 – Uso dei locali e delle attrezzature

L'utilizzo degli immobili in uso all'Ente è autorizzato secondo i seguenti orari:

- Giorno intero 08.00 - 20.00;
- Mezza giornata 08.00 – 14.00 oppure 14.00 - 20.00

Per ogni ora successiva agli orari sopra indicati è previsto l'uso per "ora", secondo le tariffe riportate nell'**Allegato B** al presente Regolamento.

Il tempo necessario per gli allestimenti e per tutte le attività di preparazione dell'iniziativa (ad esempio sessioni di prove) e del successivo ripristino dello stato dei luoghi è assoggettato ad autorizzazione con conseguente applicazione delle "Tariffe d'uso" (**Allegato B**).

L'autorizzazione obbliga all'uso corretto degli immobili e delle attrezzature in dotazione le quali potranno essere utilizzate esclusivamente dal personale dell'Ente, dal beneficiario e dal personale da questi espressamente autorizzato.

E' fatto divieto al beneficiario di delegare ad altri soggetti l'uso del sito, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

E' fatto, altresì, divieto al beneficiario di:

- apportare modifiche alle strutture, arredi e attrezzature senza preventiva autorizzazione;
- utilizzare le pareti, i pavimenti, i solai o altre attrezzature senza preventiva autorizzazione;
- installare palchi, gazebo, macchinari e attrezzature, se non preventivamente dichiarate e autorizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione;

Il beneficiario si impegna, inoltre, a:

- dichiarare espressamente di non consentire l'accesso alla struttura ad un numero di persone superiori alla capienza massima del sito, ove indicata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e dal presente Regolamento;
- far rispettare le norme igienico sanitarie;
- provvedere direttamente all'allestimento degli spazi e alle operazioni di smontaggio di materiali e attrezzature utilizzate (proprie o dell'Ente) all'interno dell'orario di utilizzo richiesto, provvedendo a propria cura e spese a tutte le attività inerenti installazioni, collegamenti, rifiuti, verifiche di funzionamento ed uso. Al fine di non pregiudicare la disponibilità dei siti, i siti stessi dovranno essere lasciati in ordine, liberi da tutte le attrezzature, imballaggi, rifiuti e materiali di qualsiasi genere.

In caso di mancata utilizzazione degli immobili, il richiedente dovrà tempestivamente darne comunicazione, di norma almeno **entro 10 giorni** dal giorno indicato nella richiesta di utilizzo della struttura.

Gli immobili dovranno essere restituiti nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

L'autorizzazione per l'uso degli immobili comprende, se e in quanto esistenti e disponibili, l'uso delle sale e dei servizi presenti (igienici, di illuminazione, di climatizzazione) nonché eventualmente l'uso del videoproiettore, dello schermo, di un microfono con filo, di casse e di un mixer, se e in quanto disponibili ed espressamente autorizzati.

La consegna e la riconsegna del bene di cui trattasi avverrà con la redazione di un apposito verbale, redatto in contraddittorio, volto anche alla verifica dello stato del bene una volta terminato l'uso del sito.

Art. 6 – Tariffe d’uso dei locali

L’Ente Parco con atto deliberativo del Consiglio Direttivo, può aggiornare, a suo insindacabile giudizio le “Tariffe d’uso” di cui all’**Allegato B** e può valutare l’opportunità di eventuali deroghe in merito all’applicazione del Regolamento, come, ad esempio autorizzare l’uso gratuito di un immobile/sito.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato all’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, indicando nella causale: “Tariffa per l’uso dell’immobile scelto con l’indicazione della data di utilizzo”.

Nella lettera di accettazione, saranno indicati gli estremi del conto corrente con relativo codice IBAN.

Alle tariffe riportate nell’**Allegato B** del presente Regolamento, vanno sempre aggiunte le somme da corrispondere all’Ente per “Spese di erogazione dei servizi”, secondo la seguente tabella:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • per utilizzo intera giornata: | € 100,00 |
| • per utilizzo mezza giornata: | € 50,00 |
| • per utilizzo “ora” successiva: | € 30,00 ad “ora” |

L’uso degli immobili da parte dei comuni appartenenti alla Comunità del Parco (costituita ai sensi dell’Art. 16 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.) è concesso in forma gratuita per due eventi l’anno, fermo restando il pagamento delle “Spese di erogazione dei Servizi”.

Il Consiglio Direttivo dell’Ente si riserva comunque la facoltà di concedere con propria Deliberazione ai Comuni richiedenti eventuali ulteriori autorizzazioni all’uso gratuito degli immobili, in deroga a quanto sopra stabilito.

Art. 7 – Destinazione dei proventi

I proventi acquisiti dall’Ente Parco in applicazione delle tariffe di cui all’allegato, sono destinati prioritariamente a coprire le spese relative al mantenimento e alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare in uso all’Ente o per altre attività finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali delle aree protette gestite dall’Ente.

Art. 8 - Divieti

Sono vietate tutte quelle attività improprie e non compatibili con le caratteristiche degli immobili/siti in uso all’Ente e comunque difformi dalle autorizzazioni concesse, a pena di loro decadenza. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati l'utilizzatore sarà responsabile anche degli eventuali danni di immagine.

Art. 9 - Inibizione all'uso degli immobili

Le inadempienze e gli interventi difformi dall’autorizzazione concessa possono comportare con atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell’Ente il diniego ad eventuali successive istanze d’uso.

Art. 10 - Utilizzo del marchio dell'Ente Parco

L'uso del nome e del logo dell'Ente Parco, se richiesto, sarà eventualmente autorizzato con atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Ente stesso, dopo aver visionato e preso atto dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa, nonché del materiale informativo proposto per la divulgazione degli interventi programmati dal beneficiario.

Art. 11 - Norme transitorie

Vengono fatte salve le autorizzazioni che alla data dell'eseguibilità del presente Regolamento risultino già rilasciate.

Per gli immobili non elencati nell'Art. 2 del presente Regolamento e comunque nella disponibilità dell'Ente, il Consiglio Direttivo con atto deliberativo può autorizzarne l'uso per perseguire le finalità istitutive delle aree protette gestite dall'Ente stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito dell'Ente, con contestuale abrogazione nella fattispecie del precedente Regolamento.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento si richiamano le norme del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

Il presente Regolamento consta di 12 Articoli, di otto pagine scritte per intero e fin qui della nona, nonché degli Allegati A, B.